COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE DE FRANCESCO

I.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE FRANCESCO: Norme generali sull'azione amministrativa. (1459) 1

PRESIDENTE . . 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16

TOSATO 2, 5, 8, 9

GERMANI 3, 8

DE FRANCESCO 3, 9

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri* 3, 5

AGRIMI 3, 4, 7, 12

RESTA 3, 4, 12, 14, 15

MERIZZI 7, 14

BUCCIARELLI DUCCI 7

MARZANO 9

FACCHIN 14, 16

DI GIACOMO 15

Votazione segreta:

PRESIDENTE 18

La seduta comincia alle 12,10.

AGRIMI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato De Francesco: Norme generali sull'azione amministrativa. (1459).

PRESIDENTE. Come i colleghi ricorderanno, nella seduta della settimana scorsa a nome del comitato ristretto che era stato nominato ho riferito alla Commissione in sede referente sul lavoro compiuto. La Commissione al termine della relazione all'unanimità deliberò di chiedere alla Presidenza della Camera che l'esame di questa proposta di legge le fosse devoluto in sede legislativa.

La richiesta della Commissione è stata accolta dalla Presidenza della Camera e siamo quindi investiti dell'esame della proposta di legge in sede legislativa.

Tutti i colleghi membri della Commissione speciale hanno ricevuto a tempo debito una copia del testo della proposta di legge elaborato dal comitato ristretto ed è stata rivolta loro preghiera di presentare prima della seduta di oggi gli emendamenti che eventualmente intendessero proporre a quel testo; qualche emendamento è infatti pervenuto e ne darò lettura in sede di esame dei singoli articoli.

Ritengo che la discussione generale si possa considerare esaurita con quanto è già stato detto in sede referente, e se non vi sono osservazioni ritengo che si possa senz'altro passare all'esame dei singoli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Organi regolati dalla presente legge.

«La presente legge disciplina l'azione amministrativa svolta da organi dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici ».

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo la parola:* organi, *aggiungere la parola:* amministrativi ».

TOSATO. Pur non essendo convinto della necessità di questa precisazione, non mi oppongo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola sull'emendamento, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 1 pertanto risulta così modificato:

Organi regolati dalla presente legge.

« La presente legge disciplina l'azione amministrativa svolta da organi amministrativi dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Forme di competenza degli organi.

« La competenza degli organi della pubblica amministrazione è distinta per materia, per grado e per territorio.

Qualora la legge non attribuisca la competenza ad organi dell'amministrazione centrale, sono competenti gli organi dell'amministrazione locale ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Inderogabilità della competenza.

« La competenza degli organi amministrativi è inderogabile.

L'incompetenza è rilevabile d'ufficio o su domanda di parte. L'autorità amministrativa, che la dichiari, deve trasmettere gli atti all'autorità che essa ritiene competente, dandone avviso all'interessato.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata in relazione ad una domanda che doveva essere proposta entro un termine di decadenza, la domanda viene considerata tempestiva se fu presentata in detto termine ad una autorità facente parte della stessa amministrazione o dello stesso ente cui appartiene l'autorità competente ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Conflitti di competenza.

« Il conflitto di competenza fra due organi è risolto dall'organo immediatamente superiore.

Se, in pendenza della decisione sul conflitto, vi sia pericolo di grave ed irreparabile danno, ciascuno degli organi fra i quali il conflitto è sorto può prendere i provvedimenti urgenti, dandone immediata comunicazione agli altri ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Divisione interna degli uffici.

« Quando l'attribuzione di competenza non sia fatta da norme di legge o di regolamento, la ripartizione delle attribuzioni tra i singoli uffici ha valore puramente interno ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Sostituzione del titolare dell'ufficio.

« Il titolare dell'ufficio è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, da chi per legge ne fa le veci.

In mancanza di disposizioni di legge, o di diverse disposizioni dell'autorità superiore, il titolare è sostituito dal funzionario più elevato in grado o, incaso di parità di grado, dal funzionario più anziano ».

Non sono stati presentati emendamenti.

TOSATO. Questo è un tema piuttosto delicato. Domando: si tratta di una sostituzione « totale », in tutti gli atti di competenza dell'organo che viene sostituito, oppure si tratta di una sostituzione che ammette tuttavia delle eccezioni in relazione a quella sfera di competenza che è attribuita ad un organo in quanto tale? Nella teoria generale del diritto amministrativo si prevede che anche quando la legge ammette la delega, questa non è concessa per tutti i casi. Si tratta di stabilire se non vi siano atti talmente compenetrati ad un determinato titolare da rendere impossibile per essi una sostituzione. Cito i poteri riconosciuti al prefetto in forza dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, articolo che, salvo

alcuni ritocchi di carattere formale, è stato riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale. Ora mi domando: è ammissibile che un vice prefetto in quanto sostituisce il prefetto, abbia questi poteri? Certi atti sono — oserei dire — connessi alla fiducia personale che si ha in un funzionario.

PRESIDENTE. Anche secondo il parere di autorevoli scrittori della materia non vi sono dubbi nella dottrina e nella giurisprudenza che salvo espressa disposizione in contrario la sostituzione avviene in pieno e *in toto* nelle funzioni e poteri di colui al quale si subentra. Si potrebbe eventualmente inserire la frase « salvo che la legge non disponga diversamente ».

GERMANI. Vorrei sapere se questa esclusione non sia già implicita nella frase « da chi per legge ne fa le veci ».

DE FRANCESCO. Secondo me è sufficiente la dizione: « ...da chi per legge ne fa le veci ».

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è per la formula concordata dal Comitato ristretto.

TOSATO. Sono d'accordo che è difficile stabilire una norma precisa. Desidererei tuttavia che fosse chiaro che l'articolo 6 prevede la determinazione di chi sostituisce il titolare di un ufficio mentre non prevede affatto la determinazione della sfera d'azione in cui il titolare può essere sostituito.

PRESIDENTE. Fino ad oggi la questione è stata lasciata alla interpretazione e alla dottrina. Non c'è motivo perché non possa rimanere così.

Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 6.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Poteri di direzione del superiore.

« Il superiore dirige e regola l'attività degli organi inferiori con istruzioni, circolari e ordini di servizio ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

Limiti del dovere di obbedienza.

« L'inferiore, al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è dato per iscritto, l'inferiore ha il dovere di darvi esecuzione.

L'inferiore non deve comunque eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Salvo quanto stabilito nel comma precedente, l'emanazione dell'ordine scritto esime l'inferiore da responsabilità. Questi va pure esente da responsabilità se il superiore esige l'obbedienza senza dare l'ordine scritto che gli sia stato richiesto ».

Faccio osservare che il Comitato ristretto ha ritenuto di adeguare l'articolo testualmente a quanto disposto dalla legge delega. Unica differenza, l'ultimo comma, che esiste nella proposta di legge De Francesco e non nella legge delega di cui rappresenta un complemento e con la quale non è in contraddizione.

AGRIMI. Penso, a proposito dell'ultimo comma, che a un certo punto potrebbero sorgere dei dubbi quando si tratti di provare che l'ordine è stato dato verbalmente. Io non avrei difficoltà a dire che quando l'inferiore si oppone l'ordine deve essere dato per iscritto.

RESTA. Credo debba rimaner valido il testo proposto perché il superiore può anche essere indotto — per motivi che non è tenuto a precisare all'inferiore — a non dare ordine scritto: questa circostanza non esime l'inferiore dall'obbligo di eseguirlo.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Agrimi abbia colto nel segno prospettando la difficoltà di provare un ordine orale. Ad ogni modo non essendovi emendamenti e nessun altro chiedendo la parola, pongo in votazione l'articolo 8.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

(*Delega*).

« Salvo contraria disposizione di legge l'autorità superiore può delegare anche in modo permanente le sue attribuzioni in deter- del relativo provvedimento deve essere data notizia sul Bollettino ufficiale dell'amministrazione. Essa può altresì delegare ad una autorità inferiore l'esercizio di attribuzioni di sua competenza relativamente a singole persone od a singoli affari.

Il provvedimento di delega può contenere istruzioni e direttive vincolanti per l'autorità inferiore ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

Avocazione e sostituzione.

« Salvo contraria disposizione di legge, l'autorità superiore non può avocare a sé la trattazione di affari spettanti ad una autorità inferiore.

Essa può tuttavia sostituirsi all'autorità inferiore qualora questa, sebbene richiamata, abbia omesso di provvedere senza giustificato motivo ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

CAPO III.

ORGANI COLLEGIALI

ART. 11.

Funzioni del presidente degli organi collegiali.

« Il presidente assicura l'osservanza delle leggi e garantisce l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. A questo fine, ha anche facoltà di sospendere o di togliere la seduta, facendone redigere processo verbale.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, qualora manchino norme che stabiliscano chi ne faccia le veci, i membri presenti del collegio designano uno di loro a presiedere la seduta ».

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

Convocazione del collegio.

« La convocazione del collegio è fatta dal presidente. Qualora un terzo dei membri del collegio lo richiedo, egli è tenuto a procedere a convocazione non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Ove la legge non disponga diversamente, l'avviso di convocazione deve essere inviato ai membri del collegio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, salvo i casi d'urgenza, da dichiararsi nell'atto di convocazione.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, con l'indicazione specifica degli affari da trattare ».

AGRIMI. Il termine di 20 giorni stabilito da questo articolo sposta tutti i termini diversamente stabiliti da altri statuti. Credo che si debba dare questa interpretazione.

PRESIDENTE. Dovrebbe essere senz'altro così.

RESTA. Le norme particolari che eventualmente disponessero in difformità dell'articolo 12 verranno gradualmente adeguate a quanto da esso stabilito.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 12.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

Ordine dei lavori.

« L'ordine del giorno è fissato dal presidente.

I membri del collegio possono chiedere, almeno cinque giorni prima della riunione, che un determinato oggetto sia posto all'ordine del giorno. Qualora la richiesta sia fatta da un terzo dei componenti del collegio, il presidente è tenuto ad accoglierla.

Il collegio può deliberare una inversione dell'ordine del giorno fissato dal presidente.

Nessun argomento che non sia all'ordine del giorno può essere trattato se non siano presenti e consenzienti tutti i membri del collegio ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

Adunanze.

« Salvo che la legge non disponga diversamente, le adunanze degli organi collegiali non sono pubbliche.

Per la validità di esse è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il collegio.

In seconda convocazione, per una nuova adunanza da tenersi a distanza di almeno un giorno, l'adunanza è valida purché sia presente un terzo dei componenti e, in ogni caso, un numero non inferiore a tre.

Sono salvi i casi in cui la legge diversamente disponga e quelli per cui la natura della funzione esiga la presenza di tutti i membri del collegio.

Nei casi di ripetuta assenza dei componenti, il presidente riferisce all'autorità che ha la vigilanza sul funzionamento del collegio, la quale può preannunziare la decadenza, o adottare gli altri provvedimenti del caso,

qualora la competenza in materia non sia attribuita dalla legge allo stesso organo collegiale ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A questo punto vi è un emendamento aggiuntivo per l'inserzione di un articolo 14-*bis* che dovrebbe colmare una lacuna riscontrata: quella della disciplina delle supplenze negli organi collegiali. A questo proposito penso che non sarebbe male codificare alcuni principî in parte già largamente applicati.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo che si concreta nell'

ART. 14-*bis*.

« Salvo diversa disposizione di legge, nei casi in cui esistano membri supplenti questi partecipano alle sedute con diritto di voto ogni qual volta manchino per qualsiasi motivo i membri effettivi che devono sostituire.

Quando esistono membri supplenti in relazione a varie categorie di membri effettivi, i supplenti suppliscono i membri effettivi della rispettiva categoria.

Qualora per una medesima categoria di membri effettivi vi siano più membri supplenti, la priorità della supplenza è data dall'anzianità di appartenenza al collegio: in caso di parità essa spetta al più anziano di età.

Gli avvisi di convocazione di un collegio devono essere sempre inviati anche ai membri supplenti i quali hanno in ogni caso il diritto di assistere alle riunioni senza diritto di voto».

Questa prassi è seguita abbastanza largamente ma non sembra inopportuno che venga disciplinata definitivamente al fine di evitare che la convocazione di un membro supplente avvenga improvvisamente dieci, venti minuti prima dell'inizio della seduta, senza che l'interpellato sappia neppure di cosa si tratti.

Ugualmente fondata mi sembra la possibilità di presenza dei membri supplenti anche alle sedute alle quali partecipano i membri effettivi; ciò per dare ai primi la possibilità di tenersi meglio aggiornati sul funzionamento del collegio, a tutto vantaggio dell'utilità della loro partecipazione effettiva in caso di mancanza del titolare.

ZELIOLI LANZINI, *Sottosegretaro di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questo costituirà un aggravio agli effetti economici. Ad ogni modo il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

TOSATO. L'emendamento risponde ad un principio di normalizzazione e di utilità pratica al fine di tenere aggiornati i supplenti. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 14-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo che inserisce nella legge l'articolo 14-*bis*.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

Segretario.

« Alle adunanze assiste il segretario, cui spetta redigere il processo verbale.

Se al collegio non è assegnato un segretario, o se questo è assente, le funzioni sono esercitate dal più giovane tra i membri del collegio ».

Non essendovi emendamenti né osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

La votazione avviene per alzata e seduta, salvo che il collegio deliberi una diversa forma di votazione. Le votazioni per acclamazione non sono valide.

In ogni caso le deliberazioni concernenti persone devono essere adottate a scrutinio segreto.

Ove la legge non disponga diversamente, in caso di parità di voti in votazione a scrutinio palese prevale il voto del presidente; in votazione a scrutinio segreto la deliberazione s'intende non adottata.

Le schede bianche sono computate solo per determinare il numero dei votanti.

Terminata la votazione, il presidente ne accerta e proclama il risultato ».

Non essendovi emendamenti od osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

Processo verbale.

« I processi verbali devono contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali

sono stati compiuti gli atti che documentano. Da essi devono risultare i punti principali delle discussioni, le forme e i risultati delle votazioni.

I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario e devono essere letti ed approvati nella stessa seduta o in quella successiva.

Salvo i casi in cui la legge espressamente lo vieti, ognuno dei presenti ha diritto di far constare nel verbale il suo voto e i motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettificazioni. È esente da ogni eventuale responsabilità il componente del collegio che abbia fatto constare il suo motivato dissenso dalla deliberazione adottata ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

Ordini e circolari agli organi collegiali.

« Agli organi collegiali non possono essere impartiti ordini di servizio.

Mediante circolare possono peraltro essere determinate modalità relative all'organizzazione dei lavori del collegio, al fine di assicurarne il migliore andamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I.

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 19.

Modi di inizio del procedimento.

« Il procedimento amministrativo può iniziarsi su istanza della parte interessata o di ufficio.

L'istanza della parte interessata dà inizio ad un procedimento amministrativo regolato dalle norme dei seguenti articoli solo quando chi la propone ha un diritto o un interesse legittimo a che sulla stessa sia emanato un provvedimento amministrativo.

In caso di procedimento d'ufficio, le norme degli articoli seguenti trovano applicazione solo quando il procedimento implichi l'adozione, da parte dell'amministrazione, di provvedimenti che tocchino un diritto o un interesse legittimo di altri soggetti ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

Presentazione di istanze.

« Ogni istanza diretta all'autorità amministrativa deve essere presentata o inviata alla stessa per iscritto ed in bollo competente, a meno che non sia consentita una forma diversa.

La mancanza di bollo importa irricevibilità soltanto se il richiedente, invitato a regolarizzare l'istanza, non vi provveda entro il termine assegnatogli, che non può essere inferiore a 20 giorni.

Salvo che la legge non richieda la formazione di speciale verbale, delle istanze è presa nota in apposito registro, e ne è rilasciata ricevuta, contenente gli estremi della registrazione. Non si rilascia ricevuta quando la istanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti che modificano la forma ma non il contenuto:

« *Al primo comma, sostituire la frase*: ed in bollo competente, *con la frase*: ed, ove occorra, in carta legale ».

« *Al secondo comma sostituire le parole*: La mancanza di bollo, *con le parole*: La mancanza o l'insufficienza di bollo ».

Nessuno chiedendo la parola sugli emendamenti, li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Pertanto il testo dell'articolo 20 risulta così modificato:

Presentazione di istanze.

« Ogni istanza diretta all'autorità amministrativa deve essere presentata o inviata alla stessa per iscritto ed, ove occorra, in carta legale, a meno che non sia consentita una forma diversa.

La mancanza o l'insufficienza di bollo importano irricevibilità soltanto se il richiedente, invitato a regolarizzare l'istanza, non vi provveda entro il termine assegnatogli, che non può essere inferiore a 20 giorni.

Salvo che la legge non richieda la formazione di speciale verbale, delle istanze è presa nota in apposito registro, e ne è rilasciata ricevuta, contenente gli estremi della registra-

zione. Non si rilascia ricevuta quando la istanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

Rappresentanza.

« Gli interessati possono presentare le loro istanze a mezzo di persona da loro incaricata, senza che sia necessaria delega scritta.

Nei limiti fissati dai regolamenti delle singole amministrazioni, gli interessati possono farsi rappresentare presso l'ufficio da altra persona munita di delega scritta autenticata.

La delega, quando sia rilasciata ad un professionista iscritto all'albo per un affare che rientri nell'ambito delle sue attività professionali, e sia da lui autenticata, conferisce al mandatario la facoltà di rappresentare ad ogni effetto l'istante nella trattazione dell'affare, a meno che la legge non ne faccia espresso divieto o richieda all'uopo maggiori formalità ».

MERIZZI. Perché è detto al primo capoverso: « senza che sia necessaria delega scritta ? ».

PRESIDENTE. Per snellire la pratica. I ricorsi, specie in materia di imposte, vengono inviati all'ufficio dall'interessato, tramite persona incaricata. Si tende ad impedire il rigetto del ricorso solamente perché chi l'ha materialmente portato non era regolarmente qualificato.

AGRIMI. Nell'ultimo capoverso si parla di delega autenticata anche da un professionista iscritto all'albo. Naturalmente è ammessa in primo luogo l'autenticazione fatta dal notaio.

PRESIDENTE. Si potrebbe adottare la formula: « deve essere autenticata, anche dallo stesso professionista ».

AGRIMI. Faccio osservare che l'obbligo dell'autenticazione in ogni caso risulta già dall'articolo precedente.

BUCCIARELLI DUCCI. Mi pare che il testo concordato sia il migliore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo di cui ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

Comunicazioni relative all'istanza.

« L'amministrazione è tenuta, a richiesta dell'interessato, a comunicargli entro venti giorni la ripartizione interna cui l'istanza è assegnata, nonché l'ufficio al quale essa sia stata eventualmente trasmessa, nel caso di dichiarazione d'incompetenza ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

Documenti.

« I documenti che l'interessato intende esibire devono essere allegati all'istanza.

Salvo il caso in cui il termine per la presentazione dei documenti sia prescritto a pena di decadenza, l'interessato può esibire ulteriori documenti durante l'istruttoria.

L'amministrazione, se la documentazione è incompleta, e non si è verificata decadenza, indica per iscritto all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, gli altri documenti occorrenti, prefiggendo un congruo termine per la esibizione ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

Comunicazione dell'inizio del procedimento d'ufficio.

« Ove non sia disposto altrimenti, l'autorità amministrativa, che debba provvedere d'ufficio o su proposta di altra autorità, è tenuta a darne preventivo avviso agli interessati, i cui diritti o interessi legittimi possono essere lesi dal provvedimento.

In tale caso, ove non ostino ragioni di urgenza, l'autorità non può provvedere se non dopo dieci giorni dall'avviso dato ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

CAPO II.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

ART. 25.

Istruttoria.

« L'autorità svolge, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, le indagini occorrenti per l'accertamento dei fatti sui quali l'istanza si fonda. Può anche richiedere informazioni ad altre autorità.

Gli accertamenti tecnici sono eseguiti normalmente da uno o più funzionari dell'amministrazione. Gli enti pubblici, che non dispongono di idoneo personale tecnico, pos-

sono avvalersi dell'opera di funzionari tecnici appartenenti agli uffici statali, previa autorizzazione del capo dell'ufficio da cui dipendono.

Solo in via eccezionale, ed in materie di particolare importanza, l'autorità potrà disporre che ai funzionari incaricati degli accertamenti tecnici siano affiancate persone estranee all'amministrazione, fornite di particolare esperienza.

Nel caso che si proceda su richiesta di un privato, a tutela di un suo diritto soggettivo o interesse legittimo, l'amministrazione può richiedergli l'anticipazione delle spese necessarie per l'effettuazione degli accertamenti tecnici ».

Non essendovi osservazioni od emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

Comunicazione agli interessati.

« Delle operazioni dirette ad accertamenti tecnici l'amministrazione dà avviso agli interessati almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Nell'avviso sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si procederà alle operazioni, con l'avvertenza che gli interessati possono assistervi personalmente o farsi rappresentare da tecnici di loro fiducia, muniti di delega scritta.

Del completamento delle operazioni la amministrazione dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale si fissa un congruo termine per l'esame degli atti e la presentazione di deduzioni, salvo che trattisi di materia riservata ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

Convocazione degli interessati.

« Quando sia indispensabile per lo svolgimento dell'istruttoria, l'autorità invita gli interessati a presentarsi per dare chiarimenti. L'avviso di convocazione deve contenere la specificazione del motivo per il quale essa viene fatta e, salvo che sia disposto altrimenti, deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La convocazione di cui al comma precedente deve essere fatta, di norma, presso l'ufficio che si trovi nella località più vicina a quella in cui risiede l'interessato. Qualora l'autorità che tratta l'affare ritenga indispensabile sentire direttamente l'interessato, questi potrà essere convocato anche presso gli uffici della stessa.

Ove l'interessato non si presenti senza giustificato motivo, l'amministrazione, se non ritenga di prefiggergli all'uopo un congruo termine, provvede in base agli elementi che sono a sua conoscenza ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

Richiesta di pareri.

« L'amministrazione ha sempre facoltà di chiedere il parere di organi consultivi.

La legge stabilisce i casi in cui l'autorità deve richiedere il parere e quelli nei quali è tenuta a conformarsi, ove intenda provvedere ».

TOSATO. Noi sappiamo che questa richiesta di pareri serve a far decidere o a non far decidere. Domando se è proprio necessario estendere anche a tutti i casi non espressamenti previsti da leggi particolari la facoltà di chiedere il parere.

PRESIDENTE. Non mi pare si tratti di un'estensione perché praticamente non v'è alcuna legge nella quale questa consultazione non sia prevista o sottintesa, ed è comunissima la clausola: « in tutti gli altri casi in cui l'amministrazione intenda chiedere il parere ».

TOSATO. Per gli organi di carattere locale c'è la gerarchia: se si estende la facoltà di chiedere pareri non so dove si andrà a finire.

GERMANI. Si può mettere un termine, in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28 nella formula testé letta.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

Richiesta di notizie.

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 31, quando siano decorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, gli interessati possono chiedere all'amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notizie sullo stato dell'affare, e l'amministrazione è tenuta a fornire agli stessi nei trenta giorni successivi ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

Deroghe al procedimento istruttorio.

« In caso di urgenza, da dichiararsi nel provvedimento, l'autorità può prescindere dalla osservanza delle norme degli articoli 26 e 27 ».

DE FRANCESCO. Abbiamo ristretto i poteri dell'amministrazione in modo quasi eccessivo: essa deve avere la possibilità in casi eccezionali di derogare a queste norme restrittive.

TOSATO. Preferirei fare un accenno alla motivazione dell'urgenza, il che costituirebbe una garanzia.

PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole Tosato il seguente emendamento:

« *Aggiungere all'articolo 30, dopo le parole*: da dichiararsi, *le altre*: e da motivarsi ».

Nessuno chiedendo la parola sull'emendamento, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 30 rimane modificato come segue:

Deroghe al procedimento istruttorio.

« In caso di urgenza, da dichiararsi e da motivarsi nel provvedimento, l'autorità può prescindere dalla osservanza delle norme degli articoli 26 e 27 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

CAPO III.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 31.

Provvedimento dell'autorità.

« L'autorità provvede sui casi singoli mediante atti amministrativi.

Qualora essa non abbia provveduto su una istanza sulla quale sia tenuta a prendere un provvedimento, il privato, trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, può chiedere, con atto notificato all'amministrazione, che l'autorità si pronunzi. Trascorsi trenta giorni dalla notificazione senza che sia intervenuto alcun provvedimento, l'istanza si intende a tutti gli effetti rigettata ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32. Ne do lettura:

Obbligo di astensione.

« La persona preposta all'ufficio che deve provvedere su un affare è tenuta ad astenersi quando, in relazione all'atto da emanare, sussistano gravi motivi di incompatibilità.

Qualora il provvedimento debba essere emanato da un organo collegiale, è tenuto ad astenersi il membro di quest'ultimo che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma.

Se il provvedimento deve essere emanato da un organo individuale, il titolare dell'ufficio che si astenga è sostituito a norma dell'articolo 6, salvo che egli stesso o gli interessati richiedano, in relazione alle circostanze, che alla sostituzione provveda il superiore gerarchico ».

Vi sono due emendamenti. Il primo dell'onorevole Secreto:

« *Nel primo comma dell'articolo 32, dalla frase*: sussistano gravi motivi di incompatibilità, *sopprimere la parola*: gravi ».

Il secondo è un emendamento aggiuntivo alla fine dell'articolo:

« In caso di astensione del membro di un collegio lo sostituisce, ove esista, un membro supplente a norma dell'articolo 14-*bis* ».

MARZANO. Chi apprezza questa « gravità » dei motivi?

TOSATO. Si tratta dei motivi tipici di incompatibilità.

PRESIDENTE. Del resto i motivi debbono essere segnalati ai sensi del successivo articolo 33.

Nessun altro chiedendo la parola, pongo in votazione l'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Secreto.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo inteso a coordinare il testo con l'articolo 14-*bis*.

(*È approvato*).

Pertanto il testo definitivo dell'articolo 32 risulta il seguente:

Obbligo di astensione.

« La persona preposta all'ufficio che deve provvedere su un affare è tenuta ad astenersi

quando, in relazione all'atto da emanare, sussistano motivi di incompatibilità.

Qualora il provvedimento debba essere emanato da un organo collegiale, è tenuto ad astenersi il membro di quest'ultimo che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma.

Se il provvedimento deve essere emanato da un organo individuale, il titolare dell'ufficio che si astenga è sostituito a norma dell'articolo 6, salvo che egli stesso o gli interessati richiedano, in relazione alle circostanze, che alla sostituzione provveda il superiore gerarchico.

Nel caso di astensione del membro di un collegio lo sostituisce, ove esiste, un membro supplente a norma dell'articolo 14-*bis* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33. Ne do lettura nel testo già coordinato in seguito all'approvazione del quarto comma dell'articolo 32:

Richiesta di sostituzione.

« Prima che l'atto sia emanato, l'interessato può segnalare al superiore gerarchico o al presidente del collegio i motivi di incompatibilità che importino l'astensione a sensi dell'articolo precedente.

L'autorità è tenuta a provvedere. Ove ravvisi fondata la segnalazione, provvede alla sostituzione, a' sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo stesso.

Sono salve le disposizioni relative alla ricusazione ed alla astensione dei componenti dei collegi disciplinari » .

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al titolo III, capo I. Do lettura dell'articolo 34:

TITOLO III
L'ATTO AMMINISTRATIVO

CAPO I.
FORMA ED ELEMENTI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

ART. 34.

Forma dell'atto.

« Le pronunzie della pubblica amministrazione devono farsi per iscritto, tranne i casi in cui una forma diversa sia imposta dalla natura dell'atto.

Sono salve le disposizioni di leggi speciali che richiedano una particolare forma solenne o escludono la necessità della scrittura ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

Elementi dell'atto.

« Oltre gli elementi che siano prescritti da particolari norme giuridiche, l'atto deve contenere:

1°) l'intestazione dell'atutorità da cui è emesso;

2°) l'enunciazione dei fatti che vi hanno dato origine;

3°)gli estremi degli atti preparatori intervenuti nel procedimento;

4°) l'indicazione delle norme giuridiche sulle quali si fonda;

5°) il dispositivo;

6°) la data;

7°) la sottoscrizione, con l'indicazione espressa del nome e della veste di chi firma.

Salvi i casi in cui la legge escluda la motivazione o richieda la sola enunciazione della causa generica del provvedimento, gli atti che respingono istanze sulle quali l'amministrazione è tenuta a provvedere e quelli che, in qualunque modo, restringono la sfera delle libertà e dei diritti individuali devono essere motivati ».

L'onorevole Tosato propone che al punto settimo, alla parola « veste » sia sostituita la parola « qualifica ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 35 così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 36. Ne do lettura:

Manifestazioni tacite.

« Tranne i casi in cui la legge richiede la dichiarazione espressa, il comportamento della pubblica amministrazione, che sia univoco ed incompatibile con una volontà diversa, produce gli stessi effetti della dichiarazione di volontà.

Salvo il disposto dell'articolo 31, il silenzio dell'amimnistrazione ha valore di dichiarazione tacita soltanto nei casi in cui la legge attribuisce ad esso un significato determinato ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 37. Ne do lettura:

Efficacia dell'atto.

« L'atto amministrativo ha efficacia dalla data della sua notificazione, a termini dell'articolo 38, o da quella data posteriore che sia fissata nell'atto stesso.

Efficacia retroattiva può essere attribuita, ecezionalmente, agli atti aventi natura meramente dichiarativa, a quelli che sono emessi in sostituzione di atti annullati o revocati per vizio di forma e a quelli che producono, sempreché i relativi presupposti esistessero già alla data cui si fa risalire l'efficacia dell'atto e la retroattività non leda diritti o interessi legittimi di altri soggetti ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 38. Ne do lettura:

Notificazione.

« L'atto è comunicato alle persone alle quali direttamente si riferisce. La comunicazione deve essere fatta mediante consegna o trasmissione di copia in forma amministrativa, secondo le disposizioni dei regolamenti.

In mancanza di norme regolamentari data con avviso di ricevimento, oppure notificato per mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale, osservate le norme degli articoli 137, 140, 142, 143, 145, 147 e 149 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, o per la difficoltà di identificarli tutti, si procede alla notificazione nei modi ordinari nei confronti di alcuni degli interessati e un estratto dell'atto è pubblicato, secondo la sua natura, nella *Gazzetta Ufficiale*, o nel *Foglio annunzi legali*, o all'albo pretorio del comune ove ha sede l'autorità che lo ha emanato.

Per i dipendenti della pubblica amministrazione in attività di servizio la notificazione è sostituita dalla pubblicazione del provvedimento per estratto nel *Bollettino ufficiale* dell'amministrazione stessa.

In ogni caso la persona, a cui l'atto si riferisce, ha diritto di ottenerne copia, se la richiede ».

Ad evitare dubbie interpretazioni da parte della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, l'onorevole Merizzi propone il seguente emendamento modificativo:

« *Al primo comma dell'articolo 38, dove è detto*: L'atto è comunicato alle persone, *aggiungere la parola*: integralmente, *in modo che la frase risulti*: L'atto è comunicato integralmente ».

A sua volta l'onorevole Facchin propone il seguente emendamento:

« *Nel secondo comma dell'articolo 38 sostituire le parole*: osservate le norme degli articoli 137, 140, 142, 143, 145, 147 e 149 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili, *con le parole*: osservate le norme sulle notificazioni del Codice di procedura civile, in quanto applicabili ».

Nessuno chiedendo di parlare metto in votazione l'emendamento Merizzi.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'emendamento Facchin.

(*È approvato*).

Il nuovo testo emendato dell'articolo 38 risulta il seguente:

Notificazione.

« L'atto è comunicato integralmente alle persone alle quali direttamente si riferisce. La comunicazione deve essere fatta mediante consegna o trasmissione di copia in forma amministrativa secondo le disposizioni dei regolamenti.

In mancanza di norme regolamentari, l'atto va comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure notificato per mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale, osservate le norme sulle notificazioni del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, o per la difficoltà di identificarli tutti, si procede alla notificazione nei modi ordinari nei confronti di alcuni degli interessati e un estratto dell'atto è pubblicato, secondo la sua natura, nella *Gazzetta Ufficiale*, o nel *Foglio annunzi legali*, o all'albo pretorio del comune ove ha sede l'autorità che lo ha emanato.

Per i dipendenti della pubblica amministrazione in attività di servizio la notificazione è sostituita dalla pubblicazione del provvedimento per estratto nel *Bollettino Ufficiale* dell'amministrazione stessa.

In ogni caso la persona, a cui l'atto si riferisce, ha diritto di ottenerne copia, se la richiede ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 39. Ne do lettura:

Pubblicazione.

« Nei casi determinanti dalla legge l'atto è pubblicato con le modalità dalla stessa stabiliti. La pubblicazione vale come notifica nei confronti di tutti gli interessati non menzionati nell'atto.

Gli atti sottoposti ad approvazione oppure a visto, ancorché pubblicati, a speciali effetti, prima di tali adempimenti, devono essere nuovamente pubblicati dopo l'esercizio di tali controlli per gli effetti di cui al presente articolo.

Indipendentemente da quanto previsto nei commi precedenti, l'amministrazione è tenuta a dare, con mezzi idonei, adeguata diffusione agli atti amministrativi generali ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo la parola, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 40. Ne do lettura:

Esecutorietà.

« L'adempimento degli obblighi ed il rispetto delle limitazioni che derivano dall'atto amministrativo possono imporsi senza necessità di accertamento giurisdizionale, salvo che la legge disponga altrimenti.

Salvo contrarie disposizioni legislative, in tutti i casi in cui l'amministrazione ha il potere di liquidare i propri crediti di diritto pubblico si applicano le disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette ».

AGRIMI. Nel primo comma, alla formula « possono imporsi » preferirei « si impongono ».

RESTA. Credo sia meglio il « possono imporsi » in quanto così l'Amministrazione può anche non imporlo.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 40 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 41. Ne do lettura:

CAPO III

INVALIDITÀ DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

ART. 41.

Nullità.

« Sono nulli gli atti amministrativi che siano emanati da persona che non abbia la qualità di organo della pubblica amministrazione o da un organo che provveda su materia totalmente estranea alla sfera di attribuzioni dell'amministrazione cui appartiene.

Sono parimenti nulli gli atti che siano effetto di violenza assoluta e quelli il cui oggetto sia impossibile o contrario alla legge penale ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 42. Ne do lettura:

Illegittimità.

« Sono illegittimi gli atti viziati da incompetenza, o da eccesso di potere, o da violazione di legge.

Si ha incompetenza quando, fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, l'atto è emanato da un organo amministrativo diverso da quello avente potestà di provvedere a' sensi dell'articolo 2.

Si ha eccesso di potere quando l'autorità amministrativa usa di un suo potere discrezionale per fini diversi da quelli per cui esso le fu attribuito, o quando un vizio del procedimento di formazione della volontà dell'amministrazione risulti da travisamento dei fatti, o da illogicità manifesta, o da incongrua motivazione, o da ingiustificata contradditorietà del provvedimento con altro precedente atto o con il contenuto di circolari od altre norme interne, o da contrdditorietà intrinseca del provvedimento, o da altri elementi ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 43. Ne do lettura:

Vizi di merito.

« Sono viziati nel merito gli atti non conformi all'opportunità o all'equità amministra-

tiva, o comunque in contrasto colle regole di buona amministrazione ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 44. Ne do lettura:

TITOLO IV

RIESAME DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

CAPO I.

RIESAME D'UFFICIO

ART. 44.

Revoca e annullamento d'ufficio.

« L'autorità che ha emanato l'atto può, entro un anno dalla emanazione, revocarlo quando risulti affetto da vizi di legittimità o da vizi di merito sin dall'origine.

La revoca è ammessa anche per mutate condizioni di fatto o per nuove esigenze dell'interesse pubblico.

L'atto deve essere revocato quando sia venuta meno una delle condizioni richieste dalla legge per la sua emanazione, sempreché si tratti di una delle condizioni la cui sussistenza sia necessaria per la continuazione del rapporto.

L'autorità gerarchicamente superiore può, nel termine indicato nel primo comma, annullare gli atti delle autorità inferiori affetti da vizi di legittimità e annullarli o riformarli se affetti da vizi di merito fin dall'origine, salvo che si tratti di provvedimenti definitivi a' sensi dell'articolo 56 ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 45. Ne do lettura:

Annullamento
da parte del Presidente della Repubblica.

« Gli atti illegittimi possono essere in qualunque tempo annullati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro competente, sentito il Consiglio di Stato.

Contro il decreto di annullamento sono ammessi, in via alternativa, il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 46. Ne do lettura:

Limiti dell'annullamento e della revoca degli atti amministrativi.

« L'amministrazione non può procedere ad annullamento né a revoca quando, per il tempo trascorso o per altre circostanze, l'annullamento o la revoca di un atto risultino contrari all'interesse pubblico o manifestamente iniqui.

Non è ammessa la revoca dei provvedimenti costitutivi di capacità o diritti che l'amministrazione non abbia il potere di sopprimere o limtare ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 47. Ne do lettura:

Decorrenza della revoca e dell'annullamento degli atti amministrativi.

« Salvo particolari disposizioni, la revoca e l'annullamento previsti dal primo e dal quarto comma dell'articolo 44 hanno effetto dalla data dell'atto revocato o annullato; nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso la revoca ha effetto dal momento in cui è pronunciata ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura:

Indennità.

« L'annullamento e la revoca degli atti amministrativi non danno luogo ad indennità, salve le diverse disposizioni di leggi speciali e le diverse clausole dei relativi atti amministrativi.

È tuttavia sempre dovuta al concessionario, salvo le diverse clausole dell'atto di concessione, una indennità pari al valore attuale dell'impianto e delle altre opere esistenti, quando la rimozione investa concessioni che abbiano dato luogo a costruzioni di impianti od altre opere di carattere permanente, ovvero investa atti autorizzativi delle costruzioni o delle altre opere predette.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni eventuale azione in responsabilità, ove ne ricorrano gli estremi ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 49. Ne do lettura:

Sospensione d'ufficio.

« Le autorità previste dall'articolo 44 possono, quando ricorrano gravi motivi, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 50. Ne do lettura:

Convalida.

« L'autorità amministrativa può convalidare l'atto, viziato da illegittimità, mediante n unuovo atto che contenga la menzione del vizio e la dichiarazione che si intende eliminarlo e convalidare l'atto.

L'atto di convalida ha effetto dalla data della sua emanazione. Può essere fatto retroagire alla data di emanazione dell'atto convalidato, quando l'illegittimità di questo derivi da un suo vizio di forma.

Se il vizio consiste nel difetto di una autorizzazione, questa può essere data dall'autorità competente in via di sanatoria.

La disposizione del comma precedente non è applicabile al caso di omissione di una proposta o di un parere obbligatorio ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 51. Ne do lettura:

Conversione.

« L'atto nullo o illegittimo produce gli effetti di un atto diverso se di questo contenga i requisiti di forma e di sostanza, sempreché debba ritenersi che l'atuorità avrebbe voluto tale diverso atto se avesse conosciuto la nullità o l'illegittimità dell'atto emanato ».

MERIZZI. L'articolo 51 non mi soddisfa affatto. È troppo generico: mancano forma, sostanza e competenza.

RESTA. La competenza è presupposta. Si tratta di casi rarissimi. L'articolo è inserito per la completezza della legge che altrimenti verrebbe monca.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 51.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 52. Ne do lettura:

Invalidità parziale.

« L'invalidità di una parte dell'atto non si comunica alle altre, salvo che queste siano dipendenti da quella o risulti che, senza la parte invalida, l'atto non sarebbe stato emanato.

Se il vizio dell'atto impedisce un determinato effetto, l'atto può produrre egualmente gli altri effetti ai quali risulti idoneo ».

Si tratta dell'affermazione di un principio molto importante, seguito dal Consiglio di Stato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 52.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 53. Ne do lettura:

CAPO II.

RIESAME SU RICORSO AMMINISTRATIVO

ART. 53.

Indicazione nell'atto delle modalità di ricorso.

« In calce ad ogni provvedimento amministrativo deve essere fatta menzione dellautorità alla quale è dato ricorso contro il provvedimento stesso e del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto.

In mancanza di tale menzione non ha inizio il decorso del termine per ricorrere ».

È stato presentato un emendamento aggiuntivo dal deputato Di Giacomo. Esso dice:

« All'articolo 53 aggiungere un terzo comma così concepito:

« Il ricorrente che seguendo la predetta menzione, cada in errore ha sempre diritto alla rimessione in termine ».

RESTA. Credo che questa norma sia implicita nell'articolo: ad ogni modo non mi oppongo alla precisazione e quindi all'accettazione dell'emendamento.

FACCHIN. Ma bisognerebbe pur porre un termine: un anno, sei mesi o altro perché al-

trimenti un procedimento potrebbe durare anche 50 anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Di Giacomo.

(*È approvato*).

Pertanto il testo definitivo dell'articolo 53 risulta essere il seguente:

CAPO II.

RIESAME SU RICORSO AMMINISTRATIVO

ART. 53.

Indicazione nell'atto delle modalità di ricorso.

« In calce ad ogni provvedimento amministrativo deve essere fatta menzione dell'autorità alla quale è dato ricorso contro il provvedimento stesso e del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto.

In mancanza di tale menzione non ha inizio il decorso del termine per ricorrere.

Il ricorrente che seguendo la predetta menzione cade in errore, ha sempre diritto alla rimessione in termine ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 54. Ne do lettura:

Opposizione.

« Contro gli atti amministrativi non è ammesso ricorso all'autorità dalla quale sono stati emanati, salvo i casi previsti dalla legge.

Ogni altro esposto all'autorità che ha emanato l'atto ha valore di denuncia, al fine di un eventuale riesame d'ufficio. Esso non dà diritto ad ottenere risposta ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 55. Ne do lettura:

Ricorso gerarchico.

« Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso il ricorso in via gerarchica alle autorità superiori.

Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 57, i ricorsi gerarchici al Governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro.

Il ricorso gerarchico può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non è più ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o dalla data in cui l'interessato abbia avuto comunque integrale cognizione del provvedimento. Per le persone indicate nel penutimo comma dell'articolo 38 e nell'articolo 39 il termine decorre dalla pubblicazione ivi stabilita.

L'autorità adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati, ordina che il ricorso stessa venga notificato a costoro a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia, finché non consti della eseguita notificazione.

Nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare all'autorità cui è diretto deduzioni e documenti.

Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che l'autorità adita abbia provveduto, il ricorrente può chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso.

Trascorsi trenta giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso s'intende, a tutti gli effetti di legge, come rigettato ».

L'articolo riporta la norma già accolta nel testo unico della legge comunale e provinciale, con una riduzione di termini però; infatti mentre attualmente i termini per il ricorso gerarchico sono stabiliti in quattro mesi, l'articolo in esame parla di 90 e 30 giorni.

DI GIACOMO. Non mi pare che il terzo comma sia in armonia con quanto stabilito dall'articolo 53 perché mentre quest'ultimo non fa decorrere il termine se non dal giorno della regolare notificazione con menzione dell'autorità alla quale può essere presentato ricorso, l'articolo 55 parla di termini decorrenti dalla data in cui l'interessato abbia avuto comunque cognizione del provvedimento.

RESTA. È giurisprudenza costante di far decorrere i termini dal giorno in cui l'interessato si dimostra pienamente edotto del provvedimento.

PRESIDENTE. Qui si tratta di due situazioni diverse: quella del privato che rimane inerte per mancanza di interesse oppure perché ha interesse a far durare la pratica il più a lungo possibile, e allora l'amministrazione fa la regolare notifica che ha il suo corso; e quella del privato zelante anche per interesse proprio che va negli uffici amministrativi, si fa rilasciare appena emanato, copia del provvedimento che lo riguarda, e fa addirittura delle controdeduzioni. Per questo

si considera la decorrenza anticipata del termine. Non c'è garanzia, è vero, ma è il privato che ha rinunciato all'applicazione della norma andando a sollecitare, a farsi rilasciare copie, ecc.

FACCHIN. Riconosco tuttavia che bisogna cercare di conciliare con un emendamento il testo dell'articolo 55 con quello del 53.

PRESIDENTE. È stato presentato dall'onorevole Merizzi il seguente emendamento:

« *Nel terzo capoverso dell'articolo 55 sostituire la frase*: o dalla data in cui l'interessato abbia avuto comunque integrale cognizione, *con la seguente*: o dalla data in cui sia dimostrato che l'interessato abbia avuto comunque integrale cognizione ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pertanto il nuovo testo dell'articolo 55 per effetto dell'approvazione dell'emendamento risulta essere il seguente:

Ricorso gerarchico.

« Contro i provvedimenti delle autorità inferiore è ammesso il ricorso in via gerarchica alle autorità superiori.

Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 57, i ricorsi gerarchici al Governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro.

Il ricorso gerarchico può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non è più ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o dalla data in cui sia dimostrato che l'interessato abbia avuto comunque integrale cognizione del provvedimento. Per le persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 38 e nell'articolo 39 il termine decorre dalla pubblicazione ivi stabilita.

L'autorità adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati, ordina che il ricorso stesso venga notificato a costoro a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia, finché non consti della eseguita notificazione.

Nel termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare all'autorità cui è diretto deduzione e documenti.

Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che l'autorità adita abbia provveduto, il ricorrente può chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso.

Trascorsi trenta giorni dalla notificazione di tale istanza senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende, a tutti gli effetti di legge, rigettato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 56. Ne do lettura:

Provvedimenti definitivi.

« Il ricorso gerarchico è escluso contro gli atti emanati da organi che non hanno superiori gerarchici e contro quelli i quali, pur esendo emanati da autorità inferiori, sono dalla legge dichiarati definitivi.

Il ricorso gerarchico contro atti di autorità inferiori è escluso altresì quando la competenza a provvedere su una materia è attribuita dalla legge ad una determinata autorità in modo specifico ed esclusivo ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 57. Ne do lettura:

Ricorso gerarchico improprio.

« Quado la legge ammette il ricorso all'autorità amministrativa contro atti di enti pubblici o di organi collegiali, o comunque non legati da rapporti di gerarchia, si applicano le disposizioni dell'articolo 55.

Quando è ammesso il ricorso al Governo contro il provvedimento del Ministro, su esso si decide con decreto del Presidente del Consiglio ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 58. Ne do lettura:

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

« Contro gli atti non soggetti al ricorso gerarchico od emanati, in seguito a ricorso gerarchico, dell'autorità superiore, è proponibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità.

Il ricorso straordinario non è ammesso quando contro l'atto sia stato proposto e depositato ricorso giurisdizionale.

Se l'atto si riferisce direttamente ad altri interessati, il ricorso al Presidente della Repubblica non può essere proposto se non siano

decorsi i termini per impugnare il provvedimento stesso in sede giurisdizionale. Il ricorso proposto prima della scadenza dei termini per il ricorso giurisdizionale è tuttavia ricevibile, ove nessuno degli altri interessati notifichi al ricorrente ed all'amministrazione, entro quindici giorni dalla ricevuta notifica del ricorso straordinario, che intende proporre ricorso giurisdizionale, e successivamente proponga nei termini di legge il ricorso medesimo. In quest'ultimo caso il giudizio avrà luogo in sede giurisdizionale ».

Devo segnalare una innovazione di altissima importanza contenuta in questo articolo. Tutti sappiamo che l'inconveniente massimo dello svolgimento del ricorso al Presidente della Repubblica è la sua lentezza. Con la disposizione dell'utimo comma del presente articolo si intende ovviare all'inconveniente perché se entro un anno l'amministrazione non provvede a decidere sul ricorso si considerano riaperti i termini per il ricorso in sede giurisdizionale.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare pongo in votazione l'articolo 58.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 59. Do lettura del testo già coordinato dal vostro Presidente nel senso che al penutimo e ultimo comma le due parole « Ministero » sono sostituite ambedue da quella « Ministro ».

Notificazione e deposito del ricorso straordinario.

« Il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa del provvedimento definitivo, o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto comunque integrale cognizione.

Nel termine suddetto il ricorso deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto impugnato, quanto a diretti controinteressati, nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali, e deve altresì essere depositato, con la prova dell'eseguita notificazione, al Ministero competente. La notificazione al Ministero non è necessaria quando l'atto è emanato dal Ministero stesso presso i quale deve essere effettuato il deposito.

Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti.

L'autorizzazione per eseguire la notificazione nelle forme previste dal terzo comma dell'articolo 38 è data dal Ministro cui spetta provedere alla istruzione del ricorso.

Quando sia stata omessa la notifica ai controinteressati o ad alcuni tra essi, il Ministro ordina l'integrazione del procedimento, determinando le persone cui il ricorso deve notificarsi e le modalità ed i termini entro i quali il ricorrente deve provvedere alla integrazione.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 60. Ne do lettura:

Decisione del ricorso straordinario.

« Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo precedente, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato, perché esprima su esso il suo parere.

Il parere è dato dall'adunanza generale.

La decisione è adottata con decreto del Presdente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Ove questi non creda di proporre una decisione conforme al parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Qualora entro un anno dal deposito del ricorso straordinario, la decisione sullo stesso non sia stata comunicata al ricorrente, questi, nei sessanta giorni successivi, può proporre ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per gli stessi motivi dedotti nel ricorso straordinario. Il Consiglio di Stato decide in camera di consiglio ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 61. Ne do lettura:

Impugnativa della decisione sul ricorso straordinario.

« Il decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario è impugnabile con ricorso giurisdizionale di legitimità al Consiglio di Stato solo per motivi attinenti alla competenza del Ministero che ha istruito il ricorso, o al procedimento de dicesione, o alla forma del decreto del Presidente della Repubblica.

Contro lo stesso decreto è ammessa la domanda di revocazione, secondo le norme che la prevedono nei riguardi degli atti giursdizionali, in quanto siano applicabili ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 62. Ne do lettura:

Sospensione del provvedimento impugnato.

« L'autorità a cui è stato presentato il ricorso amministrativo, su domanda del ricorrente, può concedere la sospensione del provvedimento impugnato.

Nei casi in cui il ricorso amministrativo deve precedere obbligatoriamente il ricorso giurisdizionale, e l'autorità adita non provvede entro quindici giorni sulla domanda di sospensione, la sospensione può essere concessa dall'organo competente a conoscere del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento definitivo.

In tale caso l'ordinanza di sospensione ha efficacia fino alla notificazione della decisione sul ricorso amministrativo ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Propongo che sia dato mandato al relatore di apportare, in sede di coordinamento, le eventuali modifiche formali che si mostreranno necessarie.

(*Così rimane stabilito*).

Ringrazio il Comitato ristretto, i membri della Commissione ed il Governo per la collaborazione offerta per la elaborazione di questa proposta di legge.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge di iniziativa del deputato De Francesco:

« Norme generali sull'azione amministrativa » (1459):

Presenti e votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Berloffa, Bucciarelli Ducci, Codacci Pisanelli, Concetti, Di Giacomo, Facchin, Fumagalli, Germani, Lucifredi, Marotta, Marzano, Merizzi, Resta, Secreto e Tosato.

La seduta termina alle 14.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI